



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Città metropolitana

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero *119* del *3.11.2020*

Oggetto : Edificio sede del Giudice di Pace. Sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 3050/2018 del 30/11/2018. Affidamento incarico all'avv. Raffaele Manfredlotti, legale di fiducia dell'Ente nella controversia giudiziaria nei confronti dei signori Cavallo.

L'anno 2020 il giorno *tre* del mese di *novembre* alle ore *13,30* nella sala delle riunioni della casa Comunale di Marano di Napoli, si è riunita la Giunta Comunale, nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco

Sono presenti:

COGNOME	NOME	QUALIFICA	P	A
Visconti	Rodolfo	Sindaco	X	
D'Alterio	Paolo Castrese	Vice Sindaco	X	
De Nigris	Marinella	Assessore	X	
Perna	Bianca Geltrude	Assessore	X	
Perrotta	Salvatore	Assessore	X	
Rea	Francesco	Assessore	X	
Sabia	Francesca	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Generale dott. ssa Pucci Paola

Visti i pareri allegati, espressi ai sensi degli art. 49 1° comma, e 147 bis 1/° comma del D. Lgs. 267/00 e dell'art. 3 del vigente Regolamento sui Controlli Interni.

Il Dirigente ad interim Area Amministrativa

e

Il Dirigente Area Urbanistica e Patrimonio

Relazione istruttoria

Premesso:

- **che** con delibera della Giunta comunale n. 19 del 23.01.2007 veniva approvato il progetto preliminare per la costruzione di un "Centro per l'Impiego" su area contraddistinta in catasto al foglio 15 partt.1258-25-161 e 417 in comproprietà tra i Sigg.ri Cavallo Antonio e Guido;
- **che**, ai sensi dell'art. 11 del DPR n.327/2001 e dell'art. 7 della legge 241/1990, il Dirigente dell'Area Tecnica con nota prot. 484 del 26.02.2007 comunicava ai proprietari dell'area l'avvio del procedimento preordinato all'esproprio;
- **che** con successiva nota acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 3341 in data 16.10.2007, i germani Cavallo dichiaravano la disponibilità a cedere al Comune l'area in questione a condizione che gli fosse data la possibilità di trasferire la relativa cubatura, espressa dalla porzione di suolo interessata dall'esproprio, su altra area adiacente;
- **che** il Comune di Marano di Napoli in buona fede aveva accettato le condizioni dettate dai sigg.ri Cavallo, approvando con relativa determina dirigenziale n. 546 del 24.12.2008 lo schema di cessione volontaria dell'area in questione e disponendo la liquidazione delle indennità di espropriazione in favore dei comproprietari;
- **che** gli accordi intercorsi tra il Comune di Marano di Napoli ed i comproprietari dell'area, per le motivazioni meglio esplicitate negli atti processuali della controversia successivamente attivatasi non si perfezionavano, pertanto si ricorreva alle vie giudiziarie;
- **che**, infine, con sentenza prot. n. 3050/2018 pubblicata il 30.11.2018, notificata a questo civico Ente, il Giudice stabiliva:
 - che l'immobile realizzato su porzione delle particelle 1258 - 25 - 161 e 417 del foglio 15 è in comproprietà tra i sigg.ri Cavallo per una quota del 73% e per la restante quota del 27% del Comune di Marano di Napoli;
 - che il Comune di Marano di Napoli deve risarcire ai sigg.ri Cavallo per la somma complessiva di euro 225557,10 oltre gli interessi a calcolarsi dalla data di pubblicazione della predetta Sentenza;
 - rigetta la domanda di condanna di parte convenuta alla riconsegna del cespite;
 - condanna il Comune di Marano di Napoli alla refusione in favore degli istanti sigg.ri Cavallo delle spese di giudizio, ivi comprese quelle del CTU compensate per metà;
 - resta salvo il diritto del Comune al conseguimento dell'indennizzo contemplato dall'art. 936, comma 2, c.c. rapportato alla quota del 73% riconosciuta ai sigg.ri Cavallo;

Rilevato:

- **che** sussistono i più ampi presupposti, per confutare le prospettazioni formulate nella predetta sentenza, avvalendosi dell'art. 936 c.c., comma 2, richiedendo ai sigg. Cavallo il pagamento del 73% del costo di realizzo dell'edificio, a favore del Comune di Marano di Napoli;
- **che**, pertanto, risulta indispensabile appellarsi al giudizio e procedere alla nomina di legale di fiducia che possa assicurare adeguata difesa tecnica nella controversia in questione al fine di tutelare le ragioni dell'Ente;

Ritenuto, pertanto, individuare un avvocato di fiducia per la necessaria rappresentanza processuale e di affidare l'incarico all'avv. Raffaele Manfrellotti del foro di Napoli;

Dato atto che detto Avvocato, all'uopo interpellato, si è dichiarato disponibile ad assumere l'incarico;

Atteso:

- **che** non occorre autorizzare il Sindaco, quale legale rappresentante dell'Ente, a stare in giudizio in nome e per conto del Comune, con il correlato potere di promuovere e resistere alle liti, in quanto l'azione giudiziaria o l'impugnazione per conto dell'Ente possono essere promosse direttamente dal Capo dell'amministrazione, anche in mancanza di una delibera della Giunta comunale che lo autorizzi a procedere;
- **che**, ciononostante, è diffusa buona prassi di questo civico Ente coinvolgere l'esecutivo comunale nelle decisioni inerenti la costituzione e/o la difesa in giudizio;
- **che** le vigenti norme del TUEL - D.lgs. 267/2000 - consentono di perseguire gli indirizzi programmatici anche attraverso il conferimento di un incarico esterno ad alto contenuto di professionalità, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'amministrazione;

Tenuto conto che tali conferimenti presuppongono da una parte il possesso di una elevata specifica professionalità e dall'altra l'esistenza di un rapporto fiduciario con gli organi politici, per cui la scelta dei singoli professionisti può essere rimessa alla discrezionalità dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 50 del TUEL D.lgs. n. 267/2000;

Richiamata la deliberazione n. 6/aut/2008 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, nell'adunanza del 14 marzo 2008, ad oggetto "*linee di indirizzo e criteri interpretativi dell'art. 3, commi 54-57, l. 244/2007, in materia di regolamenti degli enti locali per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza*", ove, in merito al conferimento di incarichi di rappresentanza e patrocinio giudiziale, viene precisato che gli stessi esorbitano concettualmente dalla nozione di consulenza, e quindi ad essi non si applica la disciplina di cui alle citate disposizioni della legge finanziaria per il 2008;

Richiamata, inoltre, la circolare numero 1 del 19 gennaio 2017 dell'Unione nazionale avvocati amministrativisti, ove viene precisato che l'ordinamento non ha posto obblighi circa la necessità di espletare una preventiva procedura di gara per l'affidamento di un incarico di difesa in giudizio, in virtù della natura fiduciaria caratterizzante in maniera imprescindibile il rapporto tra cliente e avvocato

Atteso:

- **che** tale interpretazione viene suffragata dalla stessa Unione nazionale avvocati amministrativisti partendo dall'analisi della fonte comunitaria che il Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016) recepisce, ossia la direttiva 2014/24/UE, la quale chiarisce, in maniera inequivocabile, l'esclusione "dall'ambito di applicazione della presente direttiva", oltre che dei servizi prestati da notai e quelli connessi all'esercizio di pubblici poteri, quelli che "comportano la rappresentanza dei clienti in procedimenti giudiziari";
- **che**, secondo l'Unione nazionale avvocati amministrativisti, dunque, "non potrà quindi ricavarsi dalla fonte di recepimento nazionale ciò che la fonte comunitaria esplicita all'opposto";
- **che**, altresì, su richiesta dell'Anac e del Consiglio di Stato, nel parere reso in data 15 dicembre 2017 in ordine all'affidamento degli incarichi di patrocinio legale, il Consiglio Nazionale Forense evidenzia la matrice di scelta spiccatamente fiduciaria richiamata dalle direttive europee (articoli 10 della direttiva 2014/24/UE e 21 della direttiva 2014/25/UE), che esclude detti incarichi dall'applicazione della disciplina sugli appalti e, segnatamente, dai procedimenti di evidenza pubblica, in quanto lo sviluppo della difesa in giudizio è prestazione infungibile non confrontabile sulla base di giudizi comparativi ne tantomeno di formule matematiche, connotata invece dalla responsabilità professionale di cui l'avvocato si fa carico;

Richiamata la sentenza del T.A.R. Bari, Sez. II, 11 dicembre 2017, n. 1289, ove precisato che l'affidamento degli incarichi di difesa in giudizio da parte della Pubblica Amministrazione, consistente nel conferimento del singolo incarico episodico ad un legale legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali, ma integra un contratto d'opera intellettuale incompatibile con la specifica disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica;

Tenuto conto del prevalente orientamento giurisprudenziale e dottrinale, secondo cui nel caso in cui l'incarico di patrocinio legale consista nell'occasionale o, comunque, episodica assistenza in giudizio dell'amministrazione interessata, non sussiste alcun obbligo di selezione comparativa;

Rilevato che in relazione all'affidamento dell'incarico di che trattasi:

a) l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione comunale ed è coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione medesima;

b) con il presente atto viene attestata l'impossibilità oggettiva e soggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente, atteso che l'attività richiesta al professionista postula il possesso di specifico titolo di studio e l'iscrizione all'albo professionale degli Avvocati, per la quale nessuna professionalità tra quelle esistenti attualmente nell'organico comunale è in grado di corrispondere, per assenza della necessaria qualificazione professionale;

c) la prestazione è di natura temporanea ed altamente qualificata;

Ritenuto di dover provvedere al formale conferimento dell'incarico, con contestuale impegno delle spese necessarie;

Visto il D.lgs. nr. 118/2011 e s.m.i.,

Visto il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONGONO

Di confutare le prospettazioni formulate nella Sentenza prot.n. 3050/2018 pubblicata il 30.11.2018- RG. N.4611/2014 – REP. 6295/2018 avvalendosi dell'art.936 del c.c. comma 2 richiedendo ai Sigg. Cavallo il pagamento del 73% del costo di realizzo dell'edificio, a favore del Comune di Marano di Napoli;

Di affidare all'avv. Raffaele Manfrellotti del foro di Napoli l'incarico difensivo nell'interesse del Comune di Marano di Napoli, al fine di tutelarne le ragioni, per assisterlo processualmente con ogni più ampia facoltà di legge ed, in definitiva, allo scopo di assicurare una difesa legale a questo civico Ente avverso la predetta Sentenza;

Darsi atto che il presente incarico trova copertura nel bilancio di previsione 2020 - esercizio finanziario 2020, - spese legali e che il relativo impegno della spesa da corrispondere al prefato professionista verrà assunto con successivo atto dirigenziale;

Di dare atto, altresì,

- che tale incarico supporta l'attività programmatica di indirizzo e di controllo nel settore specifico, con esclusione di qualsiasi sovrapposizione di compiti rispetto agli organi amministrativi ed all'apparato burocratico dell'Ente;
- che l'affidamento dell'incarico avrà la durata necessaria per la definizione della controversia in atti.
- che per eventuali ulteriori e differenti gradi/fasi di giudizio, l'attività del Legale nominato con la presente deliberazione dovrà essere preventivamente autorizzata attraverso specifico e formale atto di conferimento di incarico ed, in mancanza, potrà essere riconosciuta sotto il profilo economico solo attraverso successivo atto a valenza di ratifica.



Il Dirigente ad interim Area Amministrativa
dott.ssa Paola Pucci

Il Dirigente Area Urbanistica e Patrimonio
arch. Elena Biagia Mucero

LA GIUNTA COMUNALE

Vista ed esaminata la proposta come innanzi formulata avente ad oggetto:

Edificio sede del Giudice di pace. Sentenza del Tribunale di Napoli Nord n.3050/2018 R.G. N.4611/201- Rep. n.6295/2018 del 30.11.2018. Affidamento incarico all'Avv. Raffaele Manfrellotti di legale di fiducia dell'Ente nella controversia giudiziaria nei confronti dei signori Cavallo.

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e smi ed in particolare l'art. 48 in merito alla competenza della Giunta all'assunzione del presente atto;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Dato atto che sulla presente deliberazione ha espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), attestante il mantenimento degli equilibri finanziari e la copertura finanziaria;

Ritenuto di fare propria la proposta di cui sopra;

Con voti unanimi espressi in modo palese, per alzata di mano;

DELIBERA

Di **confutare** le prospettazioni formulate nella Sentenza prot.n. 3050/2018 pubblicata il 30.11.2018- RG. N.4611/2014 - REP. 6295/2018 avvalendosi dell'art.936 del c.c. comma 2 richiedendo ai Sigg. Cavallo il pagamento del 73% del costo di realizzo dell'edificio, a favore del Comune di Marano di Napoli;

Di **affidare** all'Avv. Raffaele Manfrellotti del foro di Napoli l'incarico difensivo nell'interesse del Comune di Marano di Napoli, al fine di tutelarne le ragioni, per assisterlo processualmente con ogni più ampia facoltà di legge ed, in definitiva, allo scopo di assicurare una difesa legale a questo civico Ente avverso la predetta Sentenza;

Di **dare** mandato al Dirigente dell'Area Amministrativa di predisporre gli atti-consequenziali relativi al procedimento di affidamento dell'incarico in parola.

Di **dare atto**:

- che tale incarico supporta l'attività programmatica di indirizzo e di controllo nel settore specifico, con esclusione di qualsiasi sovrapposizione di compiti rispetto agli organi amministrativi ed all'apparato burocratico dell'Ente;
- che l'affidamento dell'incarico avrà la durata necessaria per la definizione della controversia in atti.
- che per eventuali ulteriori e differenti gradi/fasi di giudizio, l'attività del Legale nominato con la presente deliberazione dovrà essere preventivamente autorizzata attraverso specifico e formale atto di conferimento di incarico ed, in mancanza, potrà essere riconosciuta sotto il profilo economico solo attraverso successivo atto a valenza di ratifica.


Di rendere la presente, ad unanimità di voti espressi come per legge e stante l'urgenza derivante dai termini di costituzione. in giudizio, immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, quarto comma del D.lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE

Paola Pucci



IL SINDACO
Rodolfo Visconti

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Rodolfo Visconti', written over the printed name.

PARERI SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER :

(x) GIUNTA COMUNALE - () CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Edificio sede del Giudice di pace. Sentenza del Tribunale di Napoli Nord n.3050/2018 R.G. N.4611/201- Rep. n.6295/2018 del 30.11.2018 Affidamento incarico all'Avv. Raffaele Manfredotti di legale di fiducia dell'Ente nella controversia giudiziaria nei confronti dei Sigg.ri Cavallo.

PARERI SULLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49,1°c. e 147 bis T.U. N.267/2000 e ss.mm.it) e art. 3 Reg.to controlli interni.

(x) si esprime parere **FAVOREVOLE**


() si esprime parere **SFAVOREVOLE** per il seguente motivo:.....

.....


AT TESTA

Che la stessa (X) comporta- (x) non comporta oneri economici a carico del Comune.

Il Dirigente Area Urbanistica e Patrimonio
arch. Elena Biagia Mucerino



Il Dirigente Area Amministrativa
dott.ssa Paola Pucci



PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (art.49,1°c.e 147 bis T.U. n. 267/2000 e ss.mm.ii) e art.3 Reg. controlli interni .

AREA ECONOMICA FINANZIARIA


(X) si esprime parere **FAVOREVOLE** e ne attesta la regolarità e correttezza amm.va

() si esprime parere **SFAVOREVOLE** per il seguente motivo.....

() atto che non necessita di parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

li

Il Dirigente Area Economico Finanziaria



PARERE DI CONFORMITA'

alle norme legislative, statutarie e regolamentari , ai sensi dell'art. 97,comma 4,lett.a) del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii.,

() **FAVOREVOLE**.....

() **SFAVOREVOLE**.....

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Paola Pucci

SI ATTESTA

Che il presente atto sarà pubblicato a cura del Responsabile delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio "ON LINE" in data *25.12.2020*



**Il Segretario Generale
dott.ssa Paola Pucci**

Paola Pucci

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio "On.LINE" in data.....

Per copia conforme all'originale.....

Il Presente atto viene assegnato all'ufficio